



# Provvedimenti concessori, autorizzatori, di assegnazioni immobili, ovvero di modifica e/o voltura, adottati dalla Direzione Centrale Patrimonio

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 30 giugno 2017

Sub "I"

NUMERO  
PROGRESSIVO

TIPOLOGIA ATTO

NUMERO DI  
REGISTRAZIONE

DATA DI  
REGISTRAZIONE

SERVIZIO

DATA ESTIMAZIONE

OGGETTO

IRRESOLUTARIA

DIRETTIVA CON LITTO  
DI INTERESSI ART. 6 BIS L.  
241/90

1	concessione	103	26/10/2016	Servizio Cimiteri Cittadini	16/11/2016	istanza per l'utilizzo immediato di un tumulo comunale per feretro	no	no
2	concessione tumulo	21	04/09/2016	Servizio Cimiteri Cittadini	16/11/2016	istanza per l'utilizzo immediato di un loculo comunale per resti mortal	no	no
3	provvedimento concessorio	93	03/10/2016	Servizio Cimiteri cittadini	16/11/2016	istanza per l'utilizzo immediato di un tumulo comunale per feretro	no	no
4	concessione di loculo per feretro	68	18/07/2016	Servizio Cimiteri cittadini	14/09/2016	istanza per l'utilizzo immediato di un tumulo comunale per feretro	no	no
5	concessione tumulo	73	29/07/2016	Servizio Cimiteri Cittadini	14/09/2016	istanza per l'utilizzo immediato di un tumulo comunale per feretro	no	no
6	disposizione dirigenziale	264	20/07/2016	Servizio Politiche per la Casa	09/05/2016	assegnazione ai sensi della legge 431/98 a favore della sig.ra Longo Maria dell'alloggio facente parte del patrimonio disponibile del Comune di Napoli alla via S. Giovanni Maggiore Pignarelli.	si	no
7	concessione tumulo	49	05/06/2016	Servizio Cimiteri Cittadini	11/07/2016	istanza per l'utilizzo immediato di un tumulo comunale per feretro - urna cineraria	no	no
8	DISPOSIZIONE	326	12/07/2016	Servizio Politiche per la Casa	16/11/2016	subentro nell'assegnazione della alloggio di E.R.P. sito in Volla Via Sanbuco 62	si	no
9	DISPOSIZIONE	694	29/11/2016	Politiche per la Casa	11/01/2017	Assegnazione di alloggio E.R.P. sito in Napoli alla Piazza della Solidarietà	si	no
10	disposizione	473	06/10/2016	Servizio Politiche per la Casa	16/11/2016	assegnazione alloggio alla Piazza della Solidarietà	si	no
11	disposizione dirigenziale	640	16/11/2016	Servizio Politiche per la Casa	11/01/2017	parziale modifica disposizione n. 426 e assegnazione posto auto e cantinola	si	no
12	disposizione dirigenziale	663	21/11/2016	Servizio Politiche per la casa	11/01/2017	parziale modifica disposizione dirigenziale 376 e assegnazione posto auto	si	no
13	DISPOSIZIONE	601	11/11/2016	Servizio Politiche per la casa	11/01/2017	assegnazione posto auto di pertinenza del nucleo familiare Carrino	si	no
14	DISPOSIZIONE	927	20/12/2016	Servizio Politiche per la casa	11/01/2017	subentro nell'assegnazione del locale ad uso commerciale	si	no
15	disposizione	21	13/03/2017	Servizio Cimiteri cittadini	12/05/2017	concessione di loculo nel cimitero di secondigliano	si	si
16	disposizione	2	02/03/2017	Servizio cimiteri cittadini	12/05/2017	concessione di tumulo nel cimitero di Porticelli	si	si

# **PROVVEDIMENTI CONCESSORI, AUTORIZZATORI, DI ASSEGNAZIONI IMMOBILI, OVVERO DI MODIFICA E/O VOLTURA, ADOTTATI DALLA DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO**

RILIEVI	N.	DIRETTIVE SEGRETARIALI	N.
Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017, è stato approvato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i> , aggiornato al triennio 2017/2019, che nell' <i>"Allegato 4 - Sezione "Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti"</i> per la "macrofamiglia: Attività e procedimenti" recepisce "per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione" gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 33/2013 (richiamata nella disposizione dirigenziale n. 326 del 12 luglio 2016) che con la medesima deliberazione di G.C. n. 45 del 02 febbraio 2017 è stato altresì approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2019, che definisce, nell'allegato 3, denominato <i>"Schede processi per area di rischio"</i> , il <i>"Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori"</i> e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo <i>"b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio"</i> sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il <i>"Processo R.1"</i> e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.	15	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	15
Non si rinviene nell'atto di concessione l'attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett. b e 17 c.2 lett. a del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. 28 febbraio 2013 n.4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase di formazione dell'atto.	8	L'atto di concessione deve riportare attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e dell'art. 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.	8
Non si rinviene l'inserimento nell'atto di concessione di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto <i>"Conflitto di interessi e obbligo di astensione"</i> .	8	Nell'atto di concessione occorre inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e l'art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.	8
Si richiamano in materia di autocertificazioni e relativa attività di controllo sulle medesime, gli artt. 40, 43, 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000, come modificati dall'art. 15 della L. n. 183/2011. In particolare il comma 1 dell'art. 71 prevede espressamente che: <i>"Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47."</i> In proposito, si evidenzia la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, eserciti con tempestività, efficacia ed efficienza il proprio potere di vigilanza e controllo sulle autocertificazioni prodotte.	8	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	8
La disposizione dirigenziale non dà atto dell'esito regolare delle verifiche da operarsi in capo al soggetto destinatario del provvedimento in ordine all'assenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale.		La disposizione dirigenziale deve dare atto della insussistenza nei confronti del destinatario del provvedimento, di condanne alle quali segue, ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.	
La disposizione dirigenziale n. (...), così come la disposizione dirigenziale n. (...) allegata al provvedimento in esame non dà atto dell'esito regolare delle verifiche da operarsi in capo al soggetto destinatario del provvedimento di assegnazione dell'alloggio e, successivamente, delle relative pertinenze, in ordine all'assenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale.		La disposizione dirigenziale deve dare atto della insussistenza nei confronti del destinatario del provvedimento, di condanne alle quali segue, ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.	
La Direzione Centrale <i>"Patrimonio"</i> , con nota (...), ha trasmesso, ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa, la <i>"concessione n. (...)"</i> avente ad oggetto <i>"Scrittura privata - Concessione di un tumulo comunale, per feretro, nel cimitero (...)"</i> . L'atto in esame, sebbene denominato <i>"Scrittura privata"</i> , non reca la sottoscrizione del concessionario. Il procedimento concessorio, pertanto, non appare perfezionato. Si rammenta che, secondo giurisprudenza e dottrina consolidate (cfr. Corte Cass., 12 gennaio 1910, Cons. di Stato n. 5492/2015) le concessioni cimiteriali rientrano nel novero delle c.d. concessioni contrattuali, le quali sono ricomprese nel più ampio <i>genus</i> dei contratti accessivi di provvedimento, che sono moduli convenzionali mediante i quali il fenomeno concessorio si sdoppia in due componenti: una prettamente autoritativa, ovvero il provvedimento, l'altra, di natura contrattuale, volta a regolare su base paritaria i diritti e gli obblighi della Pubblica amministrazione da un lato, e del privato dall'altro.	6	Per il perfezionamento del procedimento concessorio di sepoltura privata, occorre la sottoscrizione del concessionario in calce alle disposizioni di natura convenzionale.	6
L'atto di concessione (...) non opera il dovuto richiamo alle norme di legge e/o regolamentari in applicazione delle quali la competente dirigenza ha adottato il provvedimento. In particolare, non opera richiamo al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante <i>"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"</i> , alla Legge Regione Campania n. 12 del 24 novembre 2001 recante la <i>"Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie"</i> così come modificata dalla Legge Regione Campania n. 7 del 25/07/2013, al vigente <i>"Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri"</i> approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 21 febbraio 2006, e alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1166 del 01/04/2005 avente ad oggetto <i>"Indirizzo per l'utilizzo del patrimonio comunale di tumuli disponibili ed in corso di realizzazione distinti per tipologia - approvazione schema di bando pubblico di assegnazione"</i> , così come modificata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1603 del 12 novembre 2008.	6	L'atto concessorio deve operare compiuto ed esaustivo richiamo alle norme di legge, regolamentari e provvedimentali che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.	6
La disposizione dirigenziale n. (...) non dà atto della regolarità dei pagamenti pregressi, né richiama l'avvenuta regolarizzazione, o la concessione di piani di ammortamento di eventuali esposizioni debitorie in capo al soggetto destinatario del provvedimento. Si rammenta che la regolarità dei pagamenti è presupposto essenziale affinché perduri il diritto al trasferimento in un nuovo alloggio in capo all'assegnatario, posto che le <i>"condizioni di morosità"</i> sono causa di decadenza dell'assegnazione dell'alloggio ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. g) della L. R. Campania n. 18/1997.		La disposizione dirigenziale deve dare espressamente atto della regolarità dei pagamenti o, eventualmente, dell'avvenuta regolarizzazione o concessione di un piano di ammortamento delle esposizioni debitorie in capo al soggetto destinatario del provvedimento. Al riguardo, si richiamano i compiti di controllo e di vigilanza della competente dirigenza, il cui esercizio rientra nell'ambito delle competenze gestionali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.	

<p>La disposizione dirigenziale n. (...), così come la disposizione dirigenziale n. (...) allegata al provvedimento in esame, non dà atto della regolarità dei pagamenti pregressi, né richiama l'avvenuta regolarizzazione o la concessione di piani di ammortamento di eventuali esposizioni debitorie in capo al soggetto destinatario del provvedimento. Si rammenta che la regolarità dei pagamenti è presupposto essenziale affinché perduri il diritto all'assegnazione dell'alloggio così come previsto dall'art. 20, co. 1, lett. g) della L.R. Campania n. 18/1997.</p>		<p>La disposizione dirigenziale deve dare espressamente atto della regolarità dei pagamenti o, eventualmente, dell'avvenuta regolarizzazione o concessione di un piano di ammortamento delle esposizioni debitorie in capo al soggetto destinatario del provvedimento. Al riguardo, si richiamano i compiti di controllo e di vigilanza della competente dirigenza, il cui esercizio rientra nell'ambito delle competenze gestionali ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.</p>	
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) non dà atto della situazione tributaria del soggetto destinatario del provvedimento nei confronti del Comune di Napoli. Al riguardo, si rammenta che il Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04 agosto 2016) prevede che per tutte le «"dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...)», l' "Ufficio Responsabile" provvede all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all' "Ufficio Tributario", mentre, in caso di dichiarata inadempienza da parte dell'assegnatario, prevede che " (...) il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...)».</p>		<p>La disposizione dirigenziale deve dare atto della regolarità della situazione tributaria del beneficiario del provvedimento nei confronti del Comune di Napoli così come previsto dal Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04 agosto 2016).</p>	
<p>La disposizione dirigenziale n. (...), così come la disposizione dirigenziale n. (...) allegata al provvedimento in esame, non dà atto della situazione tributaria del soggetto destinatario del provvedimento nei confronti del Comune di Napoli. Al riguardo, si rammenta che il Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04 agosto 2016) prevede che per tutte le «"dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" - ad eccezione di quelle riguardanti la dichiarata inadempienza (...)», l' "Ufficio Responsabile" provvede all'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere all' "Ufficio Tributario", mentre, in caso di dichiarata inadempienza da parte dell'assegnatario, prevede che " (...) il soggetto interessato sarà (...) invitato (...) a regolarizzare, entro 30 giorni dall'invito medesimo, la propria posizione contributiva nei confronti del Comune di Napoli presso l'Ufficio Tributario. Nelle more di detta regolarizzazione, l'instaurazione del rapporto è sospesa (...)».</p>		<p>La disposizione dirigenziale deve dare atto della regolarità della situazione tributaria del beneficiario del provvedimento nei confronti del Comune di Napoli così come previsto dal Programma 100 della RPP 2015-2017 (i cui contenuti sono stati richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04 agosto 2016).</p>	
<p>Le premesse del provvedimento, ai fini dell'assegnazione di un alloggio di Edilizia residenziale pubblica, con le relative pertinenze, richiama la deliberazione di Giunta comunale n. (...) recante "atto di indirizzo per l'assegnazione dei (...) alloggi ubicati negli edifici di nuova costruzione siti in (...) e per l'adozione di misure tese a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa" e la disposizione Dirigenziale n. (...), - di modifica della determinazione dirigenziale n. (...) - tuttavia, il provvedimento appare carente sotto il profilo dell'esplicitazione dell'iter logico-giuridico che conduce all'adozione dell'atto, in particolare non esplicita la posizione in elenco del soggetto destinatario del provvedimento, né dà atto delle modalità con cui è stata effettuata la scelta dell'alloggio da parte del beneficiario.</p>		<p>La disposizione dirigenziale deve tradurre nella motivazione dell'atto, l'iter decisionale seguito per la concreta adozione del provvedimento da parte dell'Ente.</p>	
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) di parziale modifica della disposizione dirigenziale n. (...) e di assegnazione di (...), appare carente sotto il profilo dell'esplicitazione dell'iter logico-giuridico che conduce all'adozione dell'atto, in particolare non esplicita la posizione in elenco del soggetto destinatario del provvedimento, né dà atto delle modalità con cui è stata effettuata la scelta dell'alloggio da parte del beneficiario, ancorché, nella disposizione n. (...), allegata al provvedimento in esame, appare richiamata la deliberazione di G.C. n. (...) recante "atto di indirizzo per l'assegnazione dei (...) alloggi ubicati negli edifici di nuova costruzione siti in (...) e per l'adozione di misure tese a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa" e la disposizione Dirigenziale n. 30(...), né, tantomeno, dà atto delle modalità con le quali "(...) Successivamente (...) è stato reso noto (...)» che all'alloggio in questione sono abbinati, quali pertinenze dello stesso, un (...).</p>		<p>La disposizione dirigenziale deve tradurre nella motivazione dell'atto, l'iter decisionale seguito per la concreta adozione del provvedimento da parte dell'Ente.</p>	
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) di parziale modifica della disposizione dirigenziale n. (...) e di assegnazione di posto auto di pertinenza, appare carente sotto il profilo dell'esplicitazione dell'iter logico-giuridico che conduce all'adozione dell'atto, non esplicitando, in particolare, né i criteri con i quali "(...) all'alloggio succitato è abbinato, quale pertinenza dello stesso, (...) identificato dal n° (...)» né le modalità con cui tale abbinamento è stato reso noto.</p> <p>Si rileva, inoltre, che la disposizione dirigenziale in esame, nel dispositivo riporta "(...) quale pertinenza dell'immobile (...)», laddove nelle premesse del provvedimento appare specificato che trattasi di pertinenza ad "alloggio".</p>		<p>La disposizione dirigenziale deve tradurre nella motivazione dell'atto, l'iter decisionale seguito per la concreta adozione del provvedimento da parte dell'Ente.</p>	
<p>Il provvedimento in esame dispone l'assegnazione di (...) "quale pertinenza dell'immobile sito (...)» già assegnato con disposizione dirigenziale n. (...). Il provvedimento, tuttavia, pur richiamando tale ultima disposizione dirigenziale, appare carente sotto il profilo dell'esplicitazione dell'iter logico-giuridico che conduce all'adozione dell'atto, non esplicitando, in particolare, né i criteri con i quali "all'alloggio succitato è abbinato, quale pertinenza dello stesso, (...) identificato dal n° (...)» né le modalità con cui tale abbinamento è stato reso noto.</p> <p>Si rileva, inoltre, che la disposizione dirigenziale in esame, nel dispositivo riporta "(...) quale pertinenza dell'immobile (...)», laddove nelle premesse del provvedimento appare specificato che trattasi di pertinenza ad "alloggio".</p>		<p>La disposizione dirigenziale deve tradurre nella motivazione dell'atto, l'iter decisionale seguito per la concreta adozione del provvedimento da parte dell'Ente.</p>	
<p>Si rileva l'inconferenza del richiamo all'art. 6 della Legge Regionale 13/2000, posto che lo stesso stabilisce: "l'articolo 14 della Legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è integrato dal seguente comma "nella domanda e/o nell'assegnazione subentrano i componenti dei nuclei familiari, i cui titolari abbiano trasferito la propria residenza altrove o che abbiano di fatto abbandonato la conduzione dell'alloggio assegnato", ipotesi che sembra non ricorrere nel caso di specie.</p>		<p>Il preambolo della disposizione dirigenziale deve operare un corretto richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	
<p>Si rileva l'inconferenza del richiamo all'art. 6 della L. R. Campania 13/2000, posto che lo stesso stabilisce: «l'articolo 14 della Legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è integrato dal seguente comma "Nella domanda e/o nell'assegnazione subentrano i componenti dei nuclei familiari, i cui titolari abbiano trasferito la propria residenza altrove o che abbiano di fatto abbandonato la conduzione dell'alloggio assegnato"», ipotesi che sembra non ricorrere nel caso di specie. Sul punto, si rappresenta, altresì, che il citato art. 6 della L. R. Campania 13/2000 è stato sostituito dall'art. 16, co. 1, lett. b), della L. R. Campania n. 1 del 27 gennaio 2012.</p>		<p>Il preambolo della disposizione dirigenziale deve operare un corretto richiamo alle norme di legge che disciplinano la fattispecie oggetto dell'atto adottato.</p>	

Si rappresenta, l'opportunità che la disposizione dirigenziale n. (...), per completezza, operi richiamo, altresì, alla Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2001 recante la "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie", così come modificata dalla Legge Regione Campania n. 7 del 25/07/2013, nonché alla deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 16.07.2015 di modifica dell'art. 10 del vigente "Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21 febbraio 2006.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Si rappresenta, l'opportunità che la disposizione dirigenziale n. (...), per completezza, operi richiamo, altresì, alla Legge regionale n. 12 del 24 novembre 2001 recante la "Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie", così come modificata dalla Legge Regione Campania n. 7 del 25/07/2013, nonché alla deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 16.07.2015 di modifica dell'art. 10 del vigente "Regolamento di polizia mortuaria e dei servizi funebri" approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 21 febbraio 2006, nonché alla deliberazione di Giunta comunale n. 1166 del 01.04.2005 avente ad oggetto "indirizzo per l'utilizzo del patrimonio comunale di tumuli disponibili ed in corso di realizzazione distinti per tipologia – approvazione schema di bando pubblico di assegnazione", così come modificata dalla deliberazione di Giunta comunale n. 1603 del 12 novembre 2008.		IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	
Tra l'istanza "Prot. n. (...)" e la disposizione dirigenziale n. (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo così al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.	1	In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dall'istanza "Prot. n. (...)" e la disposizione dirigenziale n. (...) sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, da perseguirsi anche attraverso la congruità dei termini di conclusione del procedimento, tenuto conto "della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento", secondo i principi generali fissati dalla Legge 241/90 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo". La dilatazione dei tempi del procedimento, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriera di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, nonché dall'art. 6 lettera l) del vigente Piano Operativo del Controllo Successivi di Regolarità Amministrativa.	1
La nota (...), esibita in visione, riporta: "(...) morosità al (...) pari ad € (...)" e "l'utente (...) essendo residente nel Comune di (...) pertanto non soggetto al c.d. "Programma 100" di cui alla vigente Relazione Previsionale e Programmatica". In merito alla morosità nel pagamento del canone degli alloggi ERP, si richiama l'art. 6, della L.R.C. n. 19 del 14.08.1997, altresì, in merito al c.d. Programma 100, si rammenta che i suoi contenuti sono ora richiamati nei Programmi 03 e 04 del DUP 2016-2018 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 04 agosto 2016.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
Il provvedimento in esame dispone l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) in favore di un soggetto "occupante senza titolo legittimante di locale (...) sito in (...) e trasferito per mobilità al piano (...), interno (...)", senza operare richiamo ad eventuali atti adottati a far data dal (...) (anno di occupazione senza titolo legittimante di un locale (...)); né tantomeno il provvedimento in esame si richiama alla disciplina normativa in applicazione della quale il predetto "trasferimento per mobilità" è stato disposto. In materia si richiama l'art. 18, rubricato "mobilità", della Legge Regionale n. 18/97.	1	La disposizione dirigenziale n. (...) deve operare corretto ed esaustivo richiamo alle norme in applicazione dei quali l'atto è stato adottato e agli eventuali atti presupposti.	1
La parte motiva del provvedimento, pur richiamando la deliberazione di Giunta comunale n. (...) recante "atto di indirizzo per l'assegnazione dei (...) alloggi ubicati negli edifici di nuova costruzione siti in (...) e per l'adozione di misure tese a fronteggiare situazioni di emergenza abitativa" e l'atto gestionale presupposto, ovvero la disposizione dirigenziale n. (...), non specifica la posizione in elenco del soggetto destinatario del provvedimento, né esplicita l'iter procedimentale seguito per l'abbinamento degli alloggi agli aventi diritto ove garantisce la massima trasparenza. Si rileva, inoltre, la contraddittorietà degli atti istruttori forniti in visione, come si evince dalla lettura della scheda istruttoria recante PG (...).	1	La disposizione dirigenziale deve esplicitare compiutamente l'iter procedimentale seguito per l'abbinamento degli alloggi.	1
La disposizione dirigenziale non dà atto dell'esito regolare delle verifiche da operarsi in capo al soggetto destinatario del provvedimento in merito all'assegnazione, quale pertinenza dell'alloggio precedentemente assegnato con disposizione dirigenziale n. (...), del (...), in ordine all'assenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale.	1	La disposizione dirigenziale, in merito all'assegnazione, quale pertinenza dell'alloggio precedentemente assegnato con disposizione dirigenziale n. (...), del (...), deve dare atto della insussistenza nei confronti dei destinatari del provvedimento, di condanne alle quali segue, ai sensi dell'art. 32 quater del codice penale, l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.	1
La "relazione istruttoria PG (...)" sottoscritta dal Responsabile del procedimento e richiamata nella disposizione dirigenziale in questione, pur concludendosi con esito del Responsabile del procedimento "FAVOREVOLE", evidenzia:  -una morosità in capo al soggetto destinatario del provvedimento rilevata dal "Programma Sep@com" riguardo alla quale gli "Esiti dell'istruttoria" riportano "presumibilmente deriva dall'accreditamento ritardato dell'ultimo canone in corso e pertanto non costituisce effettiva morosità (...)", senza null'altro specificare sulla questione. Al riguardo, si richiama l'art. 55, della L. 392/78, nonché la disposizione dirigenziale n. 8 del 23.09.2016 e ss.mm.ii. del Servizio Politiche per la Casa;  -in riferimento all'Antimafia (Programma SICEAT) che è "da richiedere al momento dell'attivazione del collegamento telematico con la Prefettura di Napoli", tuttavia, la disposizione dirigenziale n. (...) di subentro nell'assegnazione di locale ad uso commerciale non dà atto né della richiesta alla Prefettura di Napoli né dell'esito di tale richiesta. Sul punto si richiama la disposizione dirigenziale n. 8 del 23.09.2016 e ss.mm.ii. del Servizio Politiche per la Casa;  -un inconferente richiamo all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo Codice degli Appalti) in riferimento ai "motivi di esclusione ai fini della stipula dei contratti con la P.A.". Sul punto si richiama l'art. 17, del D.Lgs. 50/2016 rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione dei servizi";  -una serie di aggiunte e cancellazioni del testo in alcune sezioni apposte a penna.	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1

<p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, sono stati aggiornati, al triennio 2016/2018, il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, che nell' "Allegato 4 – Sezione "Amministrazione Trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti" per la "macrofamiglia: Attività e procedimenti" recepisce " per ciascun procedimento di autorizzazione o concessione" gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23, del D.Lgs. n. 33/2013 (richiamato nella disposizione dirigenziale n. (...)) e il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</i>, che definisce, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo F.2 – Gestione delle entrate derivanti da servizi (F.2.8), il Processo F.6 – Gestione dei beni pubblici e del patrimonio (da F.6.1 a F.6.3) ed il "Processo R.1 – Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" ed identifica, nel paragrafo b) <i>Identificazione delle misure di mitigazione del rischio</i>" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui sono esposti i "Processi F.2; F.6 ed R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p> <p>Inoltre, sebbene non rientrante tra gli elementi di valutazione ai fini del controllo di regolarità amministrativa sull'atto, si evidenzia l'opportunità di inserire nell'atto un apposito richiamo al seguente adempimento di particolare rilevanza:</p> <p>- l'inserimento del nominativo del richiedente nell'elenco mensile da trasmettere alla Direzione Servizi Finanziari, così come previsto dal Programma 100 della RPP 2015-2017, richiamato nei Programmi 03 e 04 del Documento Unico di Programmazione 2016 – 2018.</p>	1	IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA	1
<p>La disposizione dirigenziale n. (...) riporta che "i sigg.ri (...) sono soggetti facenti parte del nucleo familiare dell'assegnatario (...) in qualità di figli" e che "(...) sussistono (...) i requisiti di cui agli artt. 2 e 14 della L.R.C. 18/97 ss.ii.mm.", tuttavia, la nota "Prot. n. (...) del (...)", esibita in visione e contenente l'accertamento dei requisiti cui è subordinato il rilascio del provvedimento di subentro, reca data successiva all'adozione del provvedimento in esame.</p>		La disposizione dirigenziale deve essere pienamente allineata ai contenuti degli atti presupposti.	
<p>La disposizione dirigenziale n. (...), nell'oggetto così come nel dispositivo, riporta "subentro nell'assegnazione dell'alloggio (...) a favore del nucleo familiare (...) composto da (...)"; tuttavia, l'istanza "Prot. n. (...) " richiamata, altresì, nel provvedimento in esame, riporta "(...) voltura del contratto di locazione per l'alloggio (...) la famiglia convivente si compone di (...)". Si rileva, pertanto, un disallineamento tra il provvedimento in esame e gli atti ad esso presupposti.</p>		La disposizione dirigenziale deve essere pienamente allineata ai contenuti degli atti presupposti.	
<p>La disposizione dirigenziale n. (...), assegna in locazione "semplice", ai sensi della L. 431/98 un alloggio del patrimonio disponibile comunale, al legittimo conduttore di differente alloggio sottoposto a "pericolo di crollo in corso (...) visto che è necessario (...) trovare una urgente sistemazione locativa" e che "si sono resi liberi e disponibili degli appartamenti facenti parte del patrimonio disponibile (...)"; revoca, altresì, il contratto di locazione dell'alloggio pericolante.</p> <p>Si rileva che la richiamata legge 431 del 9 dicembre 1998 recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" non disciplina le modalità di assegnazione di alloggi, peraltro del patrimonio disponibile comunale del quale l'ente proprietario dispone "iure privatorum".</p>		La disposizione dirigenziale n. (...) deve operare corretto ed esaustivo richiamo alle norme e/o ai provvedimenti, in applicazione dei quali l'atto è stato adottato, nonché esplicitare compiutamente gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, la loro valutazione, traducendo nella motivazione dell'atto, l'iter decisionale seguito per la concreta adozione del provvedimento.	
<p>La disposizione dirigenziale n. (...), peraltro genericamente, dà atto, nella parte motiva, che il soggetto assegnatario "è in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione di alloggi del patrimonio disponibile di cui alla deliberazione di G.C. n. 3247 del 12.10. 2000", recante "Rideterminazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi del patrimonio disponibile". Sul punto, si rileva che l'Ente, con deliberazione n. 6 del 28.02.2013, si è dotato del testo coordinato del Regolamento per "l'assegnazione in godimento dei beni immobili di proprietà del Comune di Napoli ad esclusione degli di E.R.P.", che, peraltro, all'art. 4 (Assegnazione degli alloggi), co.1, lett. c) statuisce "La formazione della graduatoria e l'attribuzione dei punteggi avvengono sulla base del requisito del reddito basso (...) unitamente ad una delle seguenti condizioni soggettive: (...) 5) (...) sgombero per privata e pubblica incolumità (...)".</p> <p>Si rammenta, altresì, che la L.R.C. n. 18 del 2 luglio 1997 recante "Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", all'art. 13 disciplina, su proposta dei Comuni interessati, la costituzione, a cura della Giunta regionale, di una "Riserva alloggi per situazioni di emergenza".</p>		La disposizione dirigenziale n. (...) deve operare corretto ed esaustivo richiamo alle norme e/o ai provvedimenti, in applicazione dei quali l'atto è stato adottato, nonché esplicitare compiutamente gli interessi coinvolti dall'azione amministrativa, la loro valutazione, traducendo nella motivazione dell'atto, l'iter decisionale seguito per la concreta adozione del provvedimento.	